

**Sentenza:** n. 126 del 7 maggio 2014

**Materia:** tutela della salute - professioni

**Parametri invocati:** articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), terzo comma della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)

**Esito:** infondatezza della questione

**Estensore nota:** Caterina Orione

**Sintesi:** La disposizione impugnata recita: *“Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge”*. Il ricorrente ritiene che si sia in presenza della violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché la previsione di *clausole aggiuntive* andrebbe ad incidere sul contenuto dei contratti, nonché in contrasto con l’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), che, al comma 1, disciplina il contratto di formazione specialistica e, al comma 2, riserva la definizione dello schema tipo del contratto ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsione attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007, recante (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica). Il contrasto con la disciplina sopradescritta, appaleserebbe altresì una violazione dei principi fondamentali in materia di professioni, di istruzione e di tutela della salute ed inoltre si sarebbe in presenza di una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, in quanto la disposizione nella sostanza discriminerebbe gli specializzandi del contratto aggiuntivo regionale rispetto agli specializzandi con contratto nazionale.

La Corte non ritiene fondate le censure formulate. In primis, per carenza di motivazione, dichiara inammissibile la censura avanzata per violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, quindi, ricostruito il quadro normativo nazionale di riferimento, ritiene legittimo costituzionalmente l’intervento legislativo regionale, poiché il d.p.c.m. 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), all’articolo 7, comma 1, recita: *“Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto”*. Inoltre con decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 333 (Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013), all’articolo 3, è stato previsto che *“Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali”*. Dal testo letterale delle norme di

riferimento della disposizione impugnata si configura la legittimità dell'intervento legislativo regionale e la Corte non ravvisa pertanto, in un contesto di concorrenza di competenze quali professioni e tutela della salute, alcuna violazione del riparto di esse sancito dalla Costituzione, né tantomeno una violazione dell'articolo 3, in ragione del fatto che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale e con la legislazione statale.